

0445389271

SVIA

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4 vi"	
12 LUG. 2013	
N.	26084
TK.	7 Cl. 7

Ministero della Salute
DGISAN
0029562-P-10/07/2013
I.S.i.n. 7/2012/1



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione (Uff. III)

Reg. da n. 1/2013 del

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	10 LUG. 2013
Prot. N.	295670
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.7uo.02.7	

Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento
Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
Loro sedi

ISPRA
Fax 0650072916

E.p.c. DGSAP
Sede

TRASMISSIONE VIA FAX

**Oggetto: indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi dei regolamenti
(CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011**

Con la presente si intendono fornire delle indicazioni operative relative alla modalità di utilizzo di corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio (art. 8, lettera b, punto ii del Reg. CE 1069/2009), attraverso la collocazione degli stessi in stazioni di alimentazione (carnai).

Considerato i riflessi che tali aspetti rivestono oltre che in materia sanitaria anche in materia di conservazione delle specie e più in generale di tutela dell'ambiente, è necessario che le Regioni e le Province Autonome acquisiscano dall'ex-Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, confluito oggi in ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione.

I servizi veterinari delle ASL sono l'autorità competente per il controllo che provvederà a rilasciare l'autorizzazione al carnaio. All'autorizzazione seguirà una specifica registrazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, inserendo il centro di alimentazione nella sezione X del sistema SINTESI.

Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:

- autorità competente per il controllo:** l'ASL competente per territorio per le problematiche sanitarie relative all'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009;
- luogo di origine dei corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio:** l'allevamento da cui provengono le carcasse ovvero, se del caso, i luoghi di ritrovamento dei ruminanti selvatici;
- stazione di alimentazione o carnaio:** area individuata, perimetrata ed allestita, destinata ad alimentare le specie di uccelli necrofagi protette di cui al successivo elenco;
- alimentazione in deroga:** l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi, di cui al successivo elenco, con corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio;

- c) **Gestore o responsabile del carnaio:** soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della corretta gestione della stazione di alimentazione.

Elenco delle specie di uccelli necrofagi per i quali può essere allestita una stazione di alimentazione (allegato VI, capo II, sezione 2 del Reg. (UE) 142/2011):

- gipeto (*Gypaetus barbatus*)
- avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
- capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
- grifone (*Gyps fulvus*)
- aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- nibbio bruno (*Milvus migrans*)
- nibbio reale (*Milvus milvus*)

Autorizzazione per il carnaio

L'autorità competente autorizza l'alimentazione in deroga su domanda del soggetto interessato (gestore o responsabile), che avrà stabilito che la copertura del fabbisogno alimentare di dette specie non è sufficientemente garantita.

La validità dell'autorizzazione cesserà nel momento in cui verrà comunicato che vengono meno le cause che l'hanno richiesta.

Un modello di richiesta autorizzazione dovrà essere disponibile presso la ASL e dovrà prevedere almeno:

- nome e indirizzo del gestore o responsabile del carnaio;
- localizzazione geografica del carnaio;
- specie necrofaghe che si intende alimentare;
- informazioni sul percorso utilizzato per trasportare la carcassa dall'allevamento al luogo di alimentazione;
- la stima delle quantità di carcasse/anno necessarie per ripristinare la situazione originale di disponibilità di cibo per le specie di uccelli necrofagi protette.

L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dovrà:

- a) far riferimento alla specie di uccelli necrofagi interessati;
- b) descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione;
- c) essere immediatamente sospesa in caso di:
 - rischio sospettato o confermato di propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
 - non conformità con una delle regole previste nel regolamento (UE) 142/2011;
- e) essere revocata in caso di riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato.

Requisiti per l'autorizzazione del luogo di origine:

I proprietari dei corpi degli animali morti, che intendono fornire gli stessi per l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi protetti, devono presentare richiesta all'autorità competente per il controllo (ASL)

L'allevamento autorizzato deve detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data dell'invio e il peso degli animali morti che sono utilizzati per l'alimentazione degli uccelli necrofagi. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'autorità competente in ogni momento e per 2 anni dall'ultimo invio. In alternativa tali informazioni possono essere riportate sul registro di stalla.

In attesa del trasporto al carnaio, la carcassa dovrà essere conservata in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale.

0445389271

L'autorità competente per il controllo, in fase istruttoria, per il rilascio dell'autorizzazione al luogo di origine, dovrà verificare i seguenti requisiti:

- a) che il luogo non sia distante dal luogo di alimentazione più di 60 km;
- b) che l'allevamento di provenienza sia ufficialmente indenne da tubercolosi;
- c) che il luogo di origine e di alimentazione siano situati all'interno del territorio amministrativo della stessa ASL (nell'ambito dei 60 km, qualora il luogo di origine e di alimentazione siano situati in ASL differenti, si rende necessaria un'autorizzazione congiunta);
- d) che il luogo di origine non sia oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie infettive.

Requisiti per l'autorizzazione del luogo di alimentazione:

Il soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione dovrà:

- a) individuare un'area dedicata all'alimentazione degli animali della specie da conservare, chiusa mediante recinzioni o altri mezzi, che corrisponda alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;
- b) garantire che le carcasse di bovini e dei corpi di ovini e caprini morti, destinati all'alimentazione in deroga, siano sottoposti, se previsto, a test rapido, prima dell'uso, con un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE, applicato a norma del regolamento (CE) 999/2001;
- c) detenere un registro aggiornato contenente almeno il numero, la specie, l'identificativo, il peso stimato e l'origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l'alimentazione in deroga, la data dell'alimentazione e quella del ritiro dei resti non consumati, il luogo dove essa è avvenuta ed i risultati delle analisi per le TSE, qualora previste;
- d) Conservare, per 2 anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

Il luogo di alimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o residenziali e posizionato in modo da non contaminare le acque superficiali o profonde;
- b) essere recintato con altezza minima 2 metri ed interrato per almeno 50cm con una tipologia di rete che impedisca qualunque accesso, anche per arrampicata, alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente di riprendere il volo (preferibile una superficie inclinata o convessa);
- c) avere un solo accesso per il rifornimento alimentare;
- d) il luogo dove vengono depositi il corpo degli animali morti deve essere delimitato e costruito in maniera tale da facilitare il recupero di eventuali resti;
- e) altri requisiti possono essere di volta in volta fissati con delibera regionale.

Il trasporto degli animali morti

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo.

Il trasporto dei corpi degli animali morti deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezione I ed essere accompagnato da documento commerciale che sarà trattenuto dal soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione. Per animali di piccola e media taglia è applicabile l'art. 5 comma 11 delle ll. gg. al Reg. (CE) 1069/2009.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il veicolo autorizzato deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti della ditta che gestisce il trasporto la relativa documentazione.

0445389271

Se sullo stesso mezzo di trasporto vengono caricati i corpi di animali morti che provengono da diversi luoghi di origine, l'autorità competente dovrà indicare sull'autorizzazione le misure per evitare rischi al bestiame allevato ed alle persone che partecipano alle operazioni di carico.


Trattamento dei resti alimentari asportati dal luogo di alimentazione

I resti alimentari che vengono rimossi dal luogo di alimentazione, quando questi non sono ritenuti più idonei per l'alimentazione delle specie in elenco o per motivi di igiene sanitaria o ambientale, devono essere raccolti e sotterrati all'interno dell'area del carnaio o smaltiti conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009.

Controlli

L'autorità sanitaria competente verificherà la correttezza delle procedure tramite ispezioni e controlli nei luoghi di origine e nei luoghi di alimentazione. Le attività di ispezione e controllo dovranno essere documentate attraverso la redazione di apposito verbale. Poiché è fatto divieto di utilizzare animali morti per malattie diffuse, è necessario ricevere informazioni sulla causa di morte dell'animale destinato al carnaio (certificato del veterinario aziendale), facendo particolare attenzione a possibili sintomi clinici anamnestici o riscontri che possano far sospettare una malattia diffusa. Si ricorda a riguardo che diversi patogeni possono trasmettersi tra mammiferi (ruminanti in particolare) e uccelli (rapaci in particolare), tra cui *M. avium subs avium*, *Chlamydochloa psittaci*, *Salmonelle spp.*, *Bacillus anthracis.*, *Campylobacter*.

Il Direttore Generale
(Dr. Silvio Borrelli)



M